

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 DIC. 2000

=====

ADDI' **- 5 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

AUGELLO-

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 2450

**Proposta di legge regionale concernente:  
"Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas Radon".**



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas Radon".

La GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Ambiente

VISTA la Raccomandazione n° 143/02/90 della CEE;

VISTO il D.L. 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare e sottoporre al Consiglio regionale la seguente legge proposta di legge regionale concernente "Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas Radon", composta da n° 5 articoli più la relazione illustrativa facente parte integrante della presente deliberazione.



## RELAZIONE

Il radon 222 si origina dal decadimento dell'Uranio 238. Il pericolo di questo gas sta nel fatto che nelle sue trasformazioni genera altri elementi chimici radioattivi (Polonio 218, Piombo 210, Bismuto 210, Polonio 210). Tali elementi, altamente reattivi, si attaccano agli aerosoli sospesi nell'aria e a particelle fini che sono facilmente inalabili con la respirazione. Per cui il problema radon è legato soprattutto alla presenza dei sottoprodotti che genera e alla inalazione che, prolungata nel tempo, può determinare il tumore ai polmoni. Secondo l'EPA (Environmental Protection Agency) negli Stati Uniti circa il 20% dei casi di tumore ai polmoni sono da attribuirsi all'esposizione delle persone alle radiazioni emesse dal radon.

La principale fonte di radon nelle abitazioni è il suolo su cui è posizionato l'edificio e la caratteristica di accumularsi in ambienti chiusi essendo otto volte circa più pesante dell'aria.

Pertanto la definizione delle aree a rischio non può prescindere dalle caratteristiche geologiche del territorio che determinano la migrazione del gas radon verso la superficie attraverso le discontinuità del suolo, veicolato da flussi di anidride carbonica.

I fattori geologici che interagiscono con i processi di diffusione del radon, sono molteplici e legati soprattutto alla natura, tipo e condizioni tettoniche del substrato roccioso.

La individuazione quindi delle aree a rischio gas radon, passa necessariamente attraverso la ricerca delle fonti del gas sul territorio, per trasferirsi poi nella puntuale misura delle concentrazioni nelle abitazioni che insistono nelle zone indiziate.

Dal confronto delle misure del radon indoor con il radon nel terreno circostante si determina la fonte del gas, la sua diffusione e il grado di rischio connesso.

Solo con la conoscenza di questi dati è possibile adottare le misure preventive o di risanamento come sollecitato anche dalla Raccomandazione n. 143/02/90 della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica della CEE.

L'Assessorato regionale per le Politiche dell'Ambiente da tempo ha predisposto studi e ricerche su zone fortemente indiziate della presenza di gas nocivi e quindi del radon. In particolare sono già state censite, analizzate e caratterizzate per le concentrazioni di gas presenti nel suolo, attraverso una fattiva collaborazione con il Dipartimento Scienze della Terra dell'Università "La Sapienza" di Roma, alcune zone dei comuni di Latera, Valentano, Viterbo e Vejano in provincia di Viterbo, Fiumicino, Ciampino e Marino in provincia di Roma. Inoltre sono in via di completamento studi sui territori dei comuni di Roma, Pomezia, Ardea e Anzio.

La presente legge vuole realizzare un piano che individua le aree a rischio naturale, e quindi avvalendosi della ARPA, stabilire il grado di pericolosità delle abitazioni ricadenti in queste aree per gli interventi successivi di recupero e risanamento.

Con successivo atto la Giunta Regionale definirà le norme per la presentazione dei progetti di risanamento delle abitazioni interessate da livelli di emissione giudicati a rischio e prescrizioni e raccomandazioni per i nuovi interventi edilizi a difesa delle emanazioni di radon.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEG. ALLA DELIB. N. 2450  
DEL ..... - 5 DIC 2000.....

*cur*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DAL RISCHIO GAS RADON”

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE  
*[Signature]*

*[Signature]*  
19  
Stavio

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, previene e limita i rischi connessi all'esposizione al gas radon al fine di tutelare la salute.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

lu

MA  
D  
HCU

Art. 2

(Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi  
connessi all'esposizione al gas radon)


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e negli edifici, di seguito denominato piano.

2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera b), punto 3), e 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modificazioni, nonché dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia.

3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, determina, in particolare:

- a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici;
- b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti "a rischio" per la salute della popolazione;
- c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici "a rischio";
- d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree "a rischio" di cui alla lettera b);
- e) l'individuazione tra le aree "a rischio" di cui alla lettera b), di quelle da sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell'ARPA;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 2)

- f) le modalità per la realizzazione, a cura dell'Agenzia di sanità pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, di uno studio epidemiologico della popolazione;
- g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon;
- h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla lettera g).

4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.




5. Nelle more dell'adozione del piano, possono essere adottati, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l'accertata presenza di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli edifici a rischio per le popolazioni interessate.

6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

7. La pianificazione urbanistica - territoriale locale opera nel rispetto delle previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.

8. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera d), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare nelle edificazioni su aree a "rischio".

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

  
  
FGU's

Art. 3

(Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon)

1. Ai sensi dell'articolo 10 sexies del d.lvo 230/1995 e successive modificazioni, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell'ambito delle aree delimitate dal piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ove già adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies dello stesso decreto, le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon .

2. L'elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*En*

*AA*  
*CO*  
*FBUS*



Art. 4

(Progetti di recupero e di risanamento)

1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono, progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 2, lett. c), dello stesso articolo.

2. Nelle more dell'adozione del piano i progetti di cui al comma 1 sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

3. I progetti di cui al comma 1, sono finanziati dalla Regione, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all'articolo 5.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono all'Assessorato competente, entro il termine previsto dalle leggi regionali concernenti "disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio", i progetti con l'indicazione della relativa spesa.

5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 la Giunta regionale determina i criteri per la valutazione da parte della competente struttura regionale dei progetti e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità, nonché le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, in conformità alla normativa vigente.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

la

MA  
G  
Fazio

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni, iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo n. .... , di nuova istituzione, denominato: "Interventi per la prevenzione dei rischi connessi all'esposizione di gas radon".

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 52152 del bilancio di previsione 2000.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

lu

flaio